

5.26 Cessazione partita di spesa fissa

Indice:

- a. Tipologie e procedure relative
- b. Pagamenti a favore degli eredi
- c. Normativa di riferimento

La cessazione dei pagamenti effettuati mediante ruolo di spesa fissa può avvenire per svariati motivi; ad ognuno di essi corrisponde spesso una differente procedura di conguaglio con relativa liquidazione.

a. Tipologie e procedure relative

La chiusura della partita di spesa fissa può avvenire per:

- collocamento a riposo,
- dispensa dal servizio,
- destituzione,
- scadenza del contratto,
- decesso,
- trasferimento presso un'altra amministrazione non gestita da SPT;

Alla chiusura della partita di spesa fissa e quindi alla relativa cessazione dei pagamenti si provvede sempre in presenza di apposito decreto o nota autorizzativa emessa dall'amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico.

A seconda delle motivazioni di cessazione e dell'amministrazione di appartenenza interessata si procederà manualmente o mediante flussi telematici: vedi ad esempio le cessazioni per scadenza contratto per il personale della scuola a tempo determinato o per i collocamenti a riposo dal 1° settembre di ogni anno del personale scolastico di ogni ordine e grado.

Le cessazioni manuali effettuate direttamente dalle Ragionerie territorialmente competenti aprono numerose delicate procedure da seguire.

Infatti, subito dopo la regolare segnalazione in banca dati della data da cui far cessare i pagamenti in via continuativa sulla partita di spesa fissa in questione si dovrà procedere alla eventuale richiesta di restituzione dello Stipendio all'Istituto di Credito interessato o alle Poste Italiane-Divisione Bancoposta di Roma (da inviarsi per conoscenza all'interessato) a cui seguirà, **a storno effettuato**, l'annullamento dell'ordine di pagamento ai fini di un abbattimento di tali somme ai fini sia fiscali che contributivi.

- Recupero/versamento delle addizionali fiscali e contributive in corso;
- Comunicazione a società o enti creditori ed al nuovo ufficio responsabile dei pagamenti della cessazione della PSF e delle ritenute extraerariali in corso di recupero con indicazione della data dell'ultimo versamento effettuato;
- Trasmissione Mod. 51 C.G. (No per Giudici Tributari e Giudici di Pace) con allegata stampa "Importi di Diritto" e "Riduzione Assegni/Part-Time" (da Riepilogo Dati) da inviare anche all'INPDAP di competenza in caso di Riscatti Servizio o Buonuscita di recuperi da effettuare sulla partita di pensione.
- Pagamento del rateo di tredicesima (se non effettuato con l'ultima mensilità di stipendio spettante) al netto delle eventuali rate residue delle addizionali fiscali e contributive
- Caricamento dati nell'apposita maschera "Gestione Somme Corrisposte Manualmente"; ai fini di una corretta emissione CUD a fine anno

b. Pagamenti a favore degli eredi

La cessazione della partita di spesa fissa per **decesso** del titolare fa nascere la cosiddetta successione nei diritti del lavoratore defunto da parte degli aventi titolo, quindi, la retribuzione relativa all'ultimo periodo di paga, i ratei di tredicesima e l'eventuale indennità sostitutiva delle ferie o festività non goduti, in quanto diritti propri del defunto, devono essere corrisposti agli eredi secondo quanto previsto dall'art. 14 del DPR 1079 del 28/12/70 e dell'art. 4 del DPR 423 del 30/6/72

Lo si farà, quindi, mediante emissione di ordinativo manuale di pagamento Mod. 56 CG. a favore del coniuge superstite o, in mancanza, dei figli, previa istanza di liquidazione rateo nella quale si autocertifichi :

- lo stato di famiglia alla data del decesso
- non vi sia stata sentenza di separazione o divorzio.

Nel caso di liquidazione ad ascendenti e collaterali o altri eredi indicati dalle norme della successione legittima occorrerà invece oltre alla richiesta di rateo:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con indicazione delle generalità anagrafiche del *de cuius* e la data di decesso, la mancanza di testamento; l'indicazione degli eredi legittimi e delle loro generalità anagrafiche;
- Copia autentica dell'eventuale testamento;
- Certificato Mod. 240 rilasciato dall'amministrazione finanziaria di attestazione di pagamento dell'imposta di successione con inclusione delle somme da corrispondere o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti che è esonerato dall'obbligo della dichiarazione di successione.

In luogo invece dell'indennità sostitutiva del preavviso in caso di cessazione del rapporto a seguito di morte del lavoratore, ai superstiti del lavoratore spetta un'indennità di pari ammontare (art. 2122 Codice Civile). Tali somme non entrano nell'asse ereditario e non sono pertanto attribuite a titolo successorio, bensì sono percepite dai soggetti di seguito elencati: il coniuge, i figli e, se viventi a carico del lavoratore, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado. In caso di disaccordo tra gli aventi diritto, la ripartizione delle somme deve farsi secondo il bisogno di ciascuno. In mancanza delle persone elencate e di disposizioni testamentarie, le somme sono attribuite secondo le norme della successione legittima.

Alla liquidazione, la Ragioneria territorialmente competente, provvederà, con ordinativo manuale di pagamento, modello 60 CG , con allegato provvedimento di attribuzione del beneficio a favore degli eredi (debitamente vistato dall'ufficio controlli) o della documentazione prevista per il pagamento del rateo di stipendio.

Per i pagamenti effettuati a favore degli eredi (coniuge, figli o altri) occorre infine versare la relativa ritenuta fiscale e provvedere al rilascio, a fine anno, del CUD con le annotazioni previste.

In caso di decesso del titolare dopo l'emissione dei provvedimenti di attribuzione dei benefici occorre presentare la documentazione prevista per il pagamento del rateo di stipendio.

c. Normativa di riferimento:

art. 2122 Codice Civile

art. 14 DPR 1079/70

art. 4 DPR 423/72